



TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

R.G. N. 2 /2021

Il giudice designato,

Vista l'istanza dei ricorrenti SALVATORE LICATA, nato a [REDACTED] il [REDACTED] con codice fiscale [REDACTED] e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] professione operaio e PASQUA VITTORINA RAVASTELLI, nata ad [REDACTED] il [REDACTED] con codice fiscale [REDACTED], e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED]

professione impiegata, rappresentati e difesi dall'avv. Giovannella DONATO;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

viste le integrazioni depositate in data 2 e 7 dicembre 2021;

verificato – allo stato e sulla base dei documenti disponibili che tuttavia non presentano carenze – che:

- i ricorrenti sono da considerarsi consumatori ai sensi dell'art. 6 L. 27.1.2012, n. 3;
- non risultano aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altri procedimenti ex L. 27.1.2012, n. 3;
- non hanno subito, per cause loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

verificata la completezza della documentazione, ed in particolare la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

ritenuto - allo stato – che non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che allo stato la proposta soddisfi sotto il profilo formale i requisiti di legge;



ritenuto di rimettere ogni altra valutazione relativa alla convenienza del piano alla sede naturale del confronto con i creditori;

vista l'istanza di sospensione della procedura esecutiva incardinata presso il tribunale di Asti e iscritta ad R.G.E. n. 97/2019;

ritenuto che, alla luce degli importi ai quali è attualmente posto in vendita l'immobile nella procedura esecutiva 97/2019, la vendita del medesimo non pregiudicherebbe la fattibilità del piano, tenuto conto delle offerte pervenute ai ricorrenti;

ritenuto altresì che non si deve ritenere preclusa ai ricorrenti la possibilità di riproporre tale istanza laddove l'immobile non venga aggiudicato e il suo prezzo sia oggetto di ribassi;

P.Q.M.

1) fissa per la convocazione dei creditori l'udienza del 07/02/2022, alle ore 15:30;

2) dispone che la proposte ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza stessa;

3) dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Asti a cura dell'OCC;

4) rigetta l'istanza di sospensione del procedimento di esecuzione forzata R.E. n. 97/2019 (Tribunale di Asti);

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte proponente e all'O.C.C

Così deciso il 14/12/2021

Il G.D.

(Daniele Dagna)

